



Comune di San Giorgio del Sannio

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

ORDINANZA N. 83/2018

OGGETTO: Festività in onore di San Gerardo Majella. Anticipazione del Mercato settimanale del giorno 16 ottobre 2018.

^^^^^^^^^^^^^^

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 ottobre c.a. si celebrerà, come da centenaria tradizione, la Festa Patronale in onore di San Gerardo Majella nella locale Piazza Risorgimento;
- le celebrazioni all'uopo disposte, nel giorno della ricorrenza della morte, 16 ottobre, prevedono lo svolgimento della solenne processione con contestuale notevole affluenza di devoti provenienti anche dai paesi limitrofi, nonché l'arrivo di diversi esercenti il commercio su aree pubbliche che saranno dislocati lungo Via dei Bersaglieri, Piazza IV Novembre, Piazza Risorgimento e Viale Principe Carlo III Spinelli;

Preso atto che:

- il 16 ottobre, quest'anno, coincide con il giorno di Martedì, giornata in cui si svolge il mercato settimanale e che, per l'orario in cui è previsto l'inizio della processione del Santo lungo le arterie cittadine, non si è nella possibilità di poter garantire lo spazzamento delle strade destinate agli esercenti il commercio;
- risulta, per tanto, necessario adottare provvedimenti tesi a garantire per martedì 16 ottobre c.a., lo svolgimento delle celebrazioni religiose in un contesto igienico-sanitario decoroso, senza ledere le opportunità lavorative dei numerosi commercianti del mercato settimanale;

Ravvisata, pertanto, la necessità, di provvedere all'adozione di un provvedimento che possa interagire positivamente sullo svolgimento della manifestazione religiosa e sugli interessi degli esercenti il commercio mercatale;

Visto: il parere positivo del Corpo di Polizia Municipale;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- la Legge Regionale del 9 gennaio 2014, n. 1, ss.mm.ii.;
- la Legge 114/1998, ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, l'anticipo del mercato settimanale di Martedì 16 ottobre 2018 a Lunedì 15 ottobre 2018;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota:

- mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché con avvisi da apporre in luoghi pubblici;
- agli esercenti il commercio del Martedì mediante avvisi da consegnare agli stessi;
- l'apposizione della prescritta segnaletica, come previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss.mm.ii., sulle strade e piazze interessate.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Demanda

- all'ufficio tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
- al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Avverte

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di Commercio e Codice della Strada.

AVVERTE ALTRESI'

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, com. 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, com. 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Giorgio del Sannio, lì 02 ottobre 2018.



IL SINDACO
On. Prof. Mario Pepe